



# COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

**Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni ad Enti e Associazioni che svolgono attività culturali, ricreative, sportive e sociali nel Comune di Noventa di Piave ai sensi della Legge n. 241/90.**

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 15-07-2010

## Articolo 1. Oggetto

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.90, n. 241, a favore di Istituzioni – Associazioni – Società – Organizzazioni – Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine "Enti", per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi, svolte dagli "Enti" in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari categorie di cittadini e nell'ambito del territorio comunale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento degli organi di partecipazione.

## Articolo 2. Criteri

1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 1 viene deliberato dalla Giunta Comunale, previa valutazione degli scopi che gli "Enti" perseguono e sulla scorta dei seguenti criteri:

### a) per le attività continuative svolte dall'Ente nel corso dell'anno;

- natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
- capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- rendiconto delle spese e delle entrate;
- presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.

### b) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

- finalità pubblica o di interesse pubblico;
- contenuto;
- livello di partecipazione;
- soggetti raggiunti;
- preventivo di spesa;
- presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso o da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative.

## Articolo 3. Termini per la presentazione delle domande di contributo

Le istanze relative alla concessione di contributo annuale, devono pervenire al Protocollo entro il **30 settembre** dell'anno precedente a quello per cui si chiede contributo.

Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate di norma entro **60 giorni** dalla data di inizio dell'attività proposta.

Per le attività di tipo occasionale per le quali si chiede contributo a consuntivo, la richiesta dovrà pervenire entro **60 giorni** dalla data in cui si è tenuta o si è conclusa l'iniziativa.

## Articolo 4. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi.

Le domande devono contenere la documentazione indicata nel successivo art. 5.

L'istante dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti ed a fornire le informazioni o i documenti che eventualmente verranno richiesti dagli uffici.

#### **Articolo 5. Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda devono essere allegati:

##### **A) per le attività di tipo continuativo – contributo annuale (di cui all'art. 2 lettera a):**

- 1) relazione illustrativa dettagliata dell'attività da svolgere per l'anno successivo;
- 2) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto (se non già acquisito agli atti del Comune o se diverso da quello depositato), da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
- 3) idoneo materiale di informazione;
- 4) bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- 5) dichiarazione attestante se all'Ente siano stati assegnati o promessi, per l'attività oggetto della richiesta di contributo comunale, altri contributi o sponsorizzazioni da Enti Pubblici o da privati. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che l'Ente erogante;
- 6) copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- 7) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
- 8) dichiarazione che attesti se l'Ente agisce o non agisce in regime d'impresa.

I documenti indicati ai punti 1), 4), 5), 7), 8) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

##### **B) Per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti (di cui all'art. 2, lettera b):**

- 1) relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento e la richiesta del contributo;
- 2) eventuale materiale informativo;
- 3) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, ove esista e se non già depositato presso il comune;
- 4) copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- 5) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, analiticamente suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o da privati;
- 6) dichiarazione che attesti se l'Ente agisce o non agisce in regime d'impresa.

I documenti indicati ai punti 1), 5), 6) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente.

Ai fini dell'ammissione delle domande di contributo sia per attività di tipi A) che di tipo B), qualora la richiesta sia presentata da una società sportiva, la stessa dovrà dimostrare l'avvenuta iscrizione al registro tenuto dal CONI, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Giunta Comunale può stabilire a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo con allegata rendicontazione, purché **entro e non oltre due mesi** dalla data in cui si è tenuta l'iniziativa.

#### **Articolo 6. Determinazione dei contributi e modalità di erogazione**

La Giunta Comunale, in esecuzione dei programmi consiliari, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, individua i beneficiari dei contributi e l'entità degli stessi, nonché le modalità di erogazione.

Le istanze la cui documentazione sia incompleta o non conforme a quanto prescritto, non saranno prese in considerazione.

L'erogazione del contributo o il saldo dello stesso, se vi è stata anticipazione, sono subordinati alla presentazione, da parte del beneficiario, di adeguato rendiconto dell'attività svolta in conformità a quanto dichiarato nella domanda.

Per i contributi concessi per attività di tipo continuativo la rendicontazione deve pervenire entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello per il quale il contributo è stato concesso.

Per attività di tipo occasionale la rendicontazione deve pervenire entro **60 giorni** dalla conclusione dell'iniziativa stessa.

#### **Articolo 7. Riduzione del contributo**

Nel caso in cui, a consuntivo, i costi reali sostenuti in relazione all'attività oggetto della domanda di contributo risultino inferiori a quanto preventivato, o l'iniziativa sia stata realizzata in modo parziale, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

#### **Articolo 8. Revoca del contributo**

La Giunta Comunale può procedere alla revoca della concessione del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto della deliberazione.

Parimenti comporta la revoca della concessione del contributo la mancata o inadeguata presentazione della rendicontazione richiesta.

#### **Articolo 9. Comunicazione del contributo**

Dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale sarà data comunicazione agli Enti interessati non appena divenuti esecutivi.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 10.**

La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

#### **Articolo 11.**

È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

L'Ente beneficiario del vantaggio economico è altresì tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo del Comune di Noventa di Piave" sui volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne vari concernenti attività, manifestazioni, convegni, mostre e spettacoli sovvenzionati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 12.**

Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento, quelle iniziative che l'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere in diretta collaborazione con "Enti" diversi.

#### **Articolo 13.**

L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali abbia accordato benefici.

#### **Articolo 14.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri atti regolamentari e statutari che disciplinano l'attività del Comune.